DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1992

che fissa lo statuto di una regione del Regno Unito per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle

(92/381/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova [1], modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

considerando che non sono stati individuati focolai della malattia di Newcastle e che in Irlanda del Nord la vaccinazione del pollame contro la suddetta malattia è stata vietata da oltre un anno;

considerando che in Irlanda del Nord i branchi da riproduzione sono stati controllati almeno una volta all'anno per quanto si riferisce alla malattia di Newcastle; che le aziende non contengono pollame che sia stato vaccinato contro la suddetta malattia;

considerando che, data la situazione della malattia di Newcastle, è opportuno fissare lo statuto dell'Irlanda del Nord;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Irlanda del Nord soddisfa i criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 2 della direttiva 90/539/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

[1] GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6.
[2] GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.